

1932

DISCIPLINARE

PRESAGGIO DA JAHER
A San Felice 15

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione in via preventiva e in sanatoria della derivazione d'acqua dal Flume Biferno chiesta dalla Ditta Società Anonima Impianti Elettrici Risiitti con istanza 6 Agosto 1930 incorporata ora nella Società Molisana per Imprese Elettriche giunta sotto 20/7/1932 per notar Tassan Giuseppe di Napoli.

Articolo 1°

QUANTITA' ED UO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La sua tità d'acqua da derivare dal flume Biferno in località Colle S. Reno o Proctorescu, Comune di Petralia Tifernina potrà variare sino ad un massimo eguale e non superiore a moduli 100 (Litri 10000) risultando la quantità media pari a mod. 61.80 (litri secondo 6180) di cui mod. 23.00 di antea diritto.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di forza motrice.

Articolo 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il dislivello costante del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione tenuto conto dell'innalzamento di m. 0.80 prodotto dalla diga sarà di metri 11.00.

Articolo 3°

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE. Il dislivello fra i pezzi morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, sarà di m. 8.00.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a HP. 656.00 di cui HP. 144 in cifra tonda di anticipo diritto.

Articolo 4°

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere i pressa dell'acqua del fiume Biferno emergono dal progetto 1° maggio 1930 (acquisiti al bollo) dell'Ing. Gaetano Gannaschini, allegate alla domanda 8 Agosto 1930.

Tali opere sono state in massima attuate in conformità al progetto stesso che fa pertanto parte integrante del presente disegno plinare, salvo quelle varianti che verranno proposte e accertate in sede di collaudo.

Articolo 5

EDIFICI REGOLATORE DELLA PORTATA

Affinchè la portata massima di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, dovranno essere regolanti le tre luci d'afflusso nel canale di scarico in maniera che per esse passino solo i moduli massimi della concessione.

Articolo 6

CANALE DI SCARICO

Il canale di scarico è della lunghezza di m. 230,00 e risulta costruito in conformità del progetto di cui all'art. 4.

Al riguardo si avverte che dovranno in ogni tempo prendersi tutte le precauzioni necessarie che saranno indicate eventualmente dall'amministrazione per impedire l'infiltrazione delle acque ed i frammenti delle sponde.

Articolo 7

LUGO E MODALITA' DEL CANALE DI SCARICO

Il canale di scarico nel fiume Biferno risulta eseguito nella medesima località della derivazione e sempre in comune di Petralia, secondo le modalità risultanti dal progetto allegato al pre-

te disciplinare , salvo le varianti che saranno eventualmente proposte e riconosciute ammissibili all'atto del collaudo.

Articolo 8

GARANZIE DA OSSERVARE

Saranno a carico della Ditta concessionaria tutte le opere necessarie eseguite e da eseguire nonché il loro mantenimento , sia per attraversamenti di strada, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buono regime del Biferno in dipendenza della concessa derivazione , tante se il bisogno delle dette opere si riconosca attualmente o al collaudo, quanto se venga accertato in seguito.

La ditta stessa dovrà inoltre apporre precisi capisaldi all'opera di presa, alla vasca di carico ed alle scarico.

Al fine poi di accettare la quantità di acqua derivata ed utilizzata il concessionario è tenuto ad impiantare a sue spese, nei modi e nei siti che verranno indicati dagli Uffici competenti, opportuni strumenti registratori creando le condizioni necessarie e attive ad assicurare il loro regolare funzionamento ed a rendere possibile il provvedimento controlli in caso di guaste agli strumenti.

Sono infine a carico della Ditta a che la manutenzione e l'esercizio degli apparecchi nonché il prelievo e l'invio delle letture e delle registrazioni degli apparecchi stessi agli Uffici competenti.

Articolo 9

T E R M I N I

Salvo pena di decadenza la ditta concessionaria dovrà:

a) presentare all'Ufficio del Genio Civile di Campobasso il progetto esecutivo delle opere inerenti la regolazione della portata della derivazione , nonché delle ulteriori eventuali variazioni ancora a essa aperte , entro tre mesi dalla data della notificazione.

*Ufficio del Genio Civile dell'avvenuta emissione e registrazione
ente dei Conti del decreto di concessione;*
*b) condurre a termine i lavori entro mesi otto dalla data di notifica
di cui alla lettera a)*
*Ultimati i lavori la ditta concessionaria dovrà darne immediatamente
avvisi all'Ufficio del Genio Civile.*

Articolo 10

C O L L A U D O

*Seguita la visita di collaudio, l'Ufficio del Genio Civile, ove
non vi siano eccezioni in contrario potrà convalidare il mantenimen-
to in esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno
nel relative certificate, ove però l'Ufficio riconosca la necessità di
maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere
nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire
altri se in pensiero della loro esecuzione possa o meno mantenerci
in atto la derivazione.*

Articolo 11*

DURATA DELLA CONCESSIONE

*Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è ac-
cordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti
dal 1° Febbraio 1917.*

*Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia,
passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di
raccolta, regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i
canali adduttori de l'acqua, le condotte fognate ed i canali di scar-
riva, il tutto in stato di regolare funzionamento.*

*Lo Stato avrà facoltà di immetterci nell'immediata possessio di
ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di tra-*

informazione e di distribuzione inerenti alla concessione corrispondendo agli avanti diritto un prezzo eguale al valore di etimo del materiale, in opera, calcolato al momento dell'immessione in possessore, estraeendo da quest'ultima valutazione del reddito da esso ricavabile.

Nel caso di mancato accordo la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, nominati uno dal Ministro del LL.PP. l'altro dall'interessato, ed il terzo di accordo tra le parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà; nè darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza nel caso di normale cessione della concessione. Nei casi di riunione e decadenza la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui al Comma primo ed ultimo dell'art. 26 del T.U. di legge 11 Dicembre 1933 n.1775.

Articolo 12=

C A N O N E

Oltre i canoni arretrati di cui al successivo art. 18 la ditta concessionaria corrisponderà alle finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente a decorrere dal 1^o febbraio 1939 l'annuo canone di L. 7.872.00 in ragione di L. 12.00 per cavallo nominale e di cui lire 6144.00 afferenti la maggiore potenza di H.P. 512 che si concede in via di sanatoria e L. 1728.00 afferenti la potenza di H.P. 144.00 di antico uso oggetto di riconoscimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto e in parte della concessione salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. di legge 11/12/933 n.1775 salvo l'applicazione per quanto si attiene al canone afferente

stato delle Finanze in data 10 maggio 1934 n. 26480 dove ne ricorrono le condizioni. Il canone sulla maggiore potenza concessa potrà però essere modificato con effetto dalla data del 1° febbraio 1923 di attuazione dell'ultima variazione (come è chiarito al successivo articolo 13 in relazione alle eventuali variazioni della potenza metritas sia risultanti dal progetto esecutivo , come da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni otto dal decreto di concessione, l'Ufficio del Genio Civile di Campobasso avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle vertifiche di cui all'art. 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 n. 1265. Di conseguenza , il concessionario sarà tenuto a prestare a sua cura e spese di eseguire le controllazioni e le variazioni che il pre otto Ufficio riterrà necessarie, fornendo su installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

Essendo l'impianto già in atto il canone si applica dalla data di entrata in funzione di esso, ovvero dal 1° febbraio 1923, computandone gli arretrati al successivo art. 13 in relazione alla potenza nominale prodotta a seguito delle successive variazioni apportate nell'impianto stesso.

Articolo 13

PAGAMENTO DI CANONI ARRETRATI E DEPOSITO PER CAUZIONE E SPESA DI SORVEGLIANZA.

Solve l'obbligo della ditta concessionaria del pagamento di canoni arretrati in ragione di L. 17.00 a scuola nominale sulla potenza HP. 144 afferenti al riconoscimento per antico uso, a partire dal

I° luglio 1924 fino al 31 gennaio 1925 all'atto della firma del precontratto disciplinare la Ditta stessa ha dimostrato, con la produzione delle regolari quittanze di aver effettuato:

a) il pagamento della somma dovuta per canoni arretrati a partire dal I° febbraio 1921 al 30 giugno 1924 corrispondente a L. 1.120.60 per anni 1 e mezzo cinque, calcolate sulla misura di L. 3.00 per cavallino nominale, sulla maggiore potenza predetta di HP. 266 oltre quella del riconoscimento, dal I° Luglio 1924 al 31 gennaio 1930 essita per anni 5 e mezzo 6 sulla stessa maggiore potenza, la somma di L. 17.656.00 in ragione di L. 12.00 per cavallino, e dal I° febbraio 1930 al 31 gennaio 1939, essita per anni 9 L. 55.296 in ragione di L. 12.00 a cavallino sulla nuova maggiore potenza di HP. 512 complessivamente di L. 73.956.50.

b) il versamento presso la Cassa DD. e PP. della somma di lire 3.072.00 pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 12 afferente alla maggiore potenza vendessera a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per effetto della concessione somma che sarà, ove nulla detto, restituita al termine della concessione medesima;

c) il versamento presso la Sestione di Tesoreria di Campobasso a disposizione dell'Ufficio del Dente Civile di Campobasso della somma di L. 1.000.00 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata collaudio dei lavori, ed altre analoghe ulteriori dal fatto della concessione;

d) il versamento presso la stessa Sestione di Tesoreria della somma di L. 153.60 pari ad un quarantatreesimo del canone annuo fissato al precedente art.12 sulla maggiore potenza a termine del 2° canone dello articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1770;

Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese

inerenti alla concessione per registrazione copia dei documenti, atti di stampa ecc.

Articolo 14

RISERVA DI ENERGIA IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI

ai comuni rivieraschi di Petrella Tifernina e Luogo nel tratto compreso tra il punto dove ha termine pratica estre il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà dalla ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP. 30 da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i comuni potranno fare le relative richieste ed in anni tra dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria e Comune entro cui dovranno utilizzare l'energia ad essa riservata.

In mancanza d'accordo il rapporto fra i comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta compresa le quote per interessi e per ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei L.L.P.P. sentito il Consiglio Superiore dei L.L.P.P. ed in tal caso il termine entro cui i comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essa riservata dovrà essere dalla data della comunicazione delle decisioni del ministero dei L.L.P.P.

Articolo 15

SOVRACCANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA PROVINCIA

La ditta concessionaria è tenuta a depuratore al ministero della

Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei Comuni di Petrella e Luolto, compresi tra il punto dove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione o fuori il territorio della Provincia oia di Campobasso per i provvedimenti che il predetto Consiglio potrà adottare a norma dell'art. 63 del T.U. di legge il Dicembre 1933 n. 1775 e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R.D. 14 Agosto 1920 n. 1265 circa il concordanze che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto potrà essere imposta a favore degli enti locali, stabilendo si anche il riparto dello stesso concordanze fra gli enti mediani già era le suddette disposizioni.

Articolo 16

RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed senza osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col R.D. il Dicembre 1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura la pomicoltura l'industria l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 17

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Campobasso.

Articolo 18

DISIOLA DI PRESCRIZIONE

La concessione che fermo oggetto e i presenti disciplinare e fatta
in via precaria per quanto concerne il maggiore volume d'acqua utili-
zata in più di quelle relative alla vecchia derivazione di cui si è
chiesto il riconoscimento e ciò subordinatamente all'esito dell'istrui-
toria contemporanea della domanda 20/10/1906 dell'Ing. Amici e drast.
et 9 marzo 1907 e 26 marzo 1910 dell'Ing. Riffoli e Bonghi in data
26 Maggio 1911 della Ditta Ing. Lottes in data 20 novembre 1915 del-
l'Ing. Ruffolo Francesco ed Ernesto in data 7 giugno e 14 agosto 1922
dell'amministrazione Provinciale del Molise; in data 16 maggio 1922 d'
della Società Meridionale di Elettricità.

La ditta concessionaria pertanto non potrà accompagnare pretese
a compenzi di qualsiasi genere o amministrazione di energia per la
quantità e fermo ricavato in conseguenza della presente precaria con-
cessione in sonatoria (N. 512) qualora la propria derivazione
possa restare assorbita da una maggiore derivazione da assuntore in
conseguenza di precedente domanda.